

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

- 02 IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili - Interventi edilizi
- 03 IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro autonomo - Spese
- 04 IMPOSTE DIRETTE - Redditi di capitale
- 05 SANZIONI AMMINISTRATIVE - Compensazione di crediti inesistenti

AGEVOLAZIONI

- 07 CONTO TERMICO

LAVORO

- 08 PREVIDENZA

SETTORI PARTICOLARI

- 10 INFORMATICA - Intelligenza artificiale

11

Leggi In evidenza

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Interventi edilizi - Decesso del contribuente - Trasferimento della detrazione agli eredi - Detenzione materiale e diretta dell'immobile (principio di diritto Agenzia delle Entrate 2.10.2025 n. 7)

Con il principio di diritto 2.10.2025 n. 7, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla trasferibilità delle detrazioni per interventi "edilizi" dall'originario beneficiario ai suoi eredi, al fine di garantire uniformità di interpretazione della norma contenuta nell'[art. 16-bis](#) co. 8 del TUIR (che riguarda la detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio, il c.d. "bonus verde", di cui all'[art. 1](#) co. da 12 a 15 della L. 205/2017, ed il *superbonus*, di cui all'[art. 119](#) del DL 34/2020), e nell'[art. 9](#) del DM 6.8.2020 "Requisiti" n. [159844](#) (che riguarda la detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici).

Trasferimento dell'immobile oggetto degli interventi

Se le detrazioni "edilizie" vengono fruite nella modalità naturale dello scomputo dall'imposta lorda in dichiarazione dei redditi, il trasferimento dell'immobile che è stato oggetto degli interventi agevolati può comportare anche il trasferimento delle quote residue di detrazione non ancora fruite.

In particolare, l'[art. 16-bis](#) co. 8 del TUIR ed il DM [6.8.2020](#) stabiliscono che:

- in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolati, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo tra le parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare;
- in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Trasferimenti mortis causa

Con riguardo alla seconda delle due casistiche ("*caso di decesso dell'avente diritto*"), la possibilità degli eredi di subentrare al *de cuius*, nella spettanza delle quote non ancora fruite di detrazione "edilizia" (ivi compreso il caso in cui tutte le quote siano non ancora fruite, perché il decesso avviene nell'anno stesso di sostenimento delle spese detraibili) viene saldamente ancorata alla condizione della conservazione della detenzione materiale e diretta dell'immobile.

Di conseguenza:

- se l'immobile è locato o concesso in comodato a terzi, l'erede non può subentrare nella detrazione "edilizia", perché non ha la detenzione materiale e diretta dell'immobile;
- se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abbia l'immobile a propria disposizione, la detrazione "edilizia" spetta per intero a quest'ultimo erede soltanto, perché gli altri eredi non hanno la detenzione materiale e diretta dell'immobile (tra gli altri, circ. Agenzia delle Entrate 26.6.2023 n. [17](#), p. 19).

Al riguardo il principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate n. 7/2025 ha precisato che non è necessario che l'erede abbia la detenzione materiale e diretta dell'immobile al momento di apertura della successione.

La condizione della detenzione materiale e diretta dell'immobile da parte dell'erede deve infatti essere verificata anno per anno, con possibilità che, per alcuni anni, la corrispondente quota di detrazione residua non possa essere fruita dall'erede e che per altri possa invece essere fruita.

Come ricordato dall'Amministrazione finanziaria (nel principio di diritto n. 7/2025 ma anche nella risposta a interpello 22.12.2022 n. [594](#)) la condizione della "detenzione diretta" deve sussistere ininterrottamente per l'intero anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e per l'intero immobile, tale per cui, anche nel caso di locazione a terzi di una parte soltanto dell'immobile e/o per una parte soltanto dell'anno, la quota annuale di detrazione corrispondente a quella annualità non può essere fruita.

Considerato che il requisito della detenzione materiale e diretta deve essere verificato di anno in anno, può accadere che il numero di eredi per i quali il requisito è soddisfatto può cambiare da un anno all'altro; in questi casi, anche la rata della detrazione deve essere ripartita tra gli eredi che soddisfano il requisito in ciascun anno.

art. 16 bis co. 8 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 8 co. 1 DM 6.8.2020 Ministero dello Sviluppo economico n. 159844

Principio di diritto Agenzia Entrate 2.10.2025 n. 7

Il Quotidiano del Commercialista del 3.10.2025 - "Detrazioni edilizie trasferite agli eredi a certe condizioni da verificare anno per anno" – Zeni

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro autonomo - Spese - Spese di rappresentanza - Dimostrazione della destinazione della spesa a finalità promozionali - Necessità (Cass. 2.10.2025 n. 26553)

Con l'ordinanza 2.10.2025 n. [26553](#), la Corte di Cassazione ha affermato che non è sufficiente la dimostrazione dell'astratta possibilità di ricomprendere un bene tra le spese di rappresentanza, in considerazione della sua natura, perché un professionista possa dedurre dal reddito di lavoro autonomo l'onere sostenuto per il relativo acquisto, ma occorre altresì provarne la destinazione a finalità non personali, ma promozionali dell'attività esercitata.

Bisogna, in pratica, che gli esborsi sostenuti rispettino il requisito dell'inerenza.

Disciplina delle spese di rappresentanza nel reddito di lavoro autonomo

Ai sensi dell'[art. 54-septies](#) co. 2 del TUIR, le spese di rappresentanza sono deducibili dal reddito professionale nei limiti dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Rientrano tra le spese di rappresentanza altresì quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di:

- beni destinati a essere ceduti gratuitamente (c.d. "omaggi");
- oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione, ancorché utilizzati come beni per l'esercizio dell'arte o professione.

Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 13.7.2009 n. [34](#) (§ 1), la disciplina delle spese di rappresentanza applicabile in sede di determinazione del reddito d'impresa (ex [art. 108](#) co. 2 del TUIR e DM [19.11.2008](#)) rileva anche ai fini del reddito di lavoro autonomo professionale. Pertanto, fermi restando i suddetti limiti di deducibilità, anche a tali fini la definizione di spesa di rappresentanza va mutuata dal citato DM 19.11.2008.

In base a tale provvedimento, sono spese di rappresentanza inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni di beni e servizi:

- a titolo gratuito;
- effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
- il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Caso oggetto di giudizio

Nel caso oggetto di giudizio, nel periodo d'imposta 2013 un professionista deduceva una serie di spese potenzialmente riconducibili nel novero di quelle di rappresentanza (es. acquisto di un'opera d'arte, corresponsione di un premio agli allievi di una scuola del Comune natale della madre), rispettando il citato limite di deducibilità dell'1%, ma non dimostrandone la destinazione.

Trattandosi di oneri che potevano essere stati sostenuti per finalità personali e non professionali, in assenza della prova dell'inerenza l'Agenzia ne contestava la deducibilità, ottenendo conferma delle proprie ragioni in tutti i gradi del contenzioso.

Nozione di inerenza nel reddito di lavoro autonomo

La pronuncia in commento appare significativa soprattutto nel punto in cui afferma che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, il riconoscimento dell'inerenza delle spese di rappresentanza dipende dalla destinazione dei beni a finalità promozionali dell'attività professionale e di pubbliche relazioni.

Riguardo al concetto di inerenza, in assenza di ulteriori indicazioni nell'[art. 54](#) del TUIR, in passato era già stato chiarito che:

- l'inerenza deve intendersi come il rapporto di diretta e immediata correlazione che deve instaurarsi tra la spesa sostenuta e l'arte o la professione esercitata (Cass. 18.2.2015 n. [3198](#));
- un costo può essere considerato deducibile dal reddito di lavoro autonomo solo se "ed in quanto risulti funzionale alla produzione del reddito stesso" (circ. Agenzia delle Entrate 20.6.2002 n. [55](#), § 5);
- le spese devono "essere correlate all'attività nel suo complesso a prescindere dall'economicità della singola operazione e non deve quindi rinvenirsi, per la loro deducibilità, un rigoroso nesso con i singoli compensi" (ris.

Agenzia delle Entrate 16.2.2006 n. [30](#)).

Le spese inerenti sono, quindi, quelle sostenute per lo svolgimento di attività o per l'acquisizione di beni da cui derivano compensi che concorrono alla formazione del reddito professionale. È necessario, in pratica, che sussista una connessione funzionale, anche indiretta, dei costi e oneri sostenuti rispetto alla produzione dei compensi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo.

La prova dell'inerenza di un costo all'attività professionale può scaturire da elementi derivanti da un giudicato penale, dal momento che, anche se tale giudicato non fa "stato" nel rito tributario, tuttavia la Commissione tributaria ha l'obbligo di valutare in maniera autonoma le risultanze penali ove vi è stata un'assoluzione piena del contribuente/imputato (Cass. 22.6.2010 n. [14960](#)).

Il Quotidiano del Commercialista del 3.10.2025 - "Spese di rappresentanza del professionista deducibili se inerenti" - Fornero

Il Sole - 24 Ore del 3.10.2025, p. 33 - "Spese di rappresentanza del commercialista deducibili solo se inerenti" - Ambrosi L. - Iorio A.

Cass. 2.10.2025 n. 26553

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di capitale - Carried interest - Partecipazione al rischio di investimento (risposte interpello Agenzia delle Entrate 29.9.2025 nn. 254, 255, 256 e 257 e 1.10.2025 n. 258)

Con le risposte a interpello in commento, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla qualificazione come redditi di natura finanziaria ex [art. 60](#) del DL 50/2017 per alcune fattispecie riconducibili ai *carried interest* e ai *warrant* attribuiti ai *manager*.

I c.d. "*carried interest*" (detti anche proventi da diritti patrimoniali rafforzati) sono una forma di remunerazione, erogata da società oppure da fondi di investimento, spettante ai membri del personale a titolo di compenso per la gestione del fondo stesso, che si sostanzia in una quota degli utili del fondo eccedente l'utile derivante dall'investimento.

Agevolazione prevista per i c.d. carried interest

L'[art. 60](#) del DL 50/2017 convertito stabilisce che, al verificarsi di determinate condizioni, i proventi derivanti dagli strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati percepiti da *manager* e dipendenti sono in ogni caso qualificati come redditi di capitale o diversi, configurandosi come una forma di remunerazione della partecipazione al capitale di rischio.

Questa previsione costituisce un'agevolazione fiscale significativa se si considera che, mentre i proventi finanziari godono di una tassazione sostitutiva del 26%, i redditi da lavoro dipendente o assimilati sono soggetti a tassazione ordinaria progressiva IRPEF (quindi, con aliquote progressive per scaglioni dal 23% al 43%, oltre alle eventuali addizionali).

La norma in commento consiste in una presunzione legale che stabilisce la natura finanziaria dei *carried interest* nel caso in cui:

- l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e amministratori comporti un esborso effettivo pari ad almeno l'1% dell'investimento complessivo effettuato dall'OICR;
- il diritto ai proventi sia postergato rispetto a tutti gli altri soci o partecipanti che devono percepire un ammontare pari al capitale investito e un rendimento minimo (*hurdle rate*);
- le azioni, le quote o gli strumenti finanziari siano mantenuti dai dipendenti e amministratori o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo minimo di 5 anni o fino al cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.

Allineamento degli interessi e dei rischi dei manager e degli altri soci

La carenza di uno o più presupposti stabiliti dall'[art. 60](#) del DL 50/2017 non determina l'automatica qualificazione dei proventi come redditi collegati alla prestazione lavorativa; in questo caso, la qualificazione "finanziaria" del *carried interest* richiede la valutazione del caso specifico per stabilire la natura delle remunerazioni erogate ai *manager*.

Al riguardo, si segnala che la risposta n. [254/2025](#) ha chiarito che rileva il fatto che i *manager* utilizzano esclusivamente risorse proprie per la sottoscrizione del piano senza beneficiare di alcun finanziamento da parte dell'emittente e da soggetti a esso collegato. Inoltre, è stata valorizzata la circostanza che il piano di incentivazione preveda che, in caso di interruzione del rapporto lavorativo, il manager possa essere soggetto

all'opzione di acquisto delle azioni detenute da parte della società, ma solo per gravi motivazioni. La medesima impostazione si riviene nella risposta n. [255/2025](#), la quale conferma il principio per cui occorre che vi sia un allineamento degli interessi e dei rischi dei *manager* e degli altri soci per beneficiare del regime dei redditi di natura finanziaria.

La risposta n. [256/2025](#), poi, ha riconosciuto la possibilità di applicare il regime fiscale di cui all'[art. 60](#) del DL 50/2017 nel caso in cui la remunerazione prevista per alcune "*Preferred Shares*" garantisce al Fondo un ritorno nel proprio investimento più un rendimento fisso e limitato al 10% annuo composto. Solo una volta che sia superato tale limite, l'eventuale eccedenza può andare a remunerare proporzionalmente le altre azioni ordinarie e più che proporzionalmente le azioni con diritti patrimoniali rafforzati.

Tale circostanza porta a considerare integrato il requisito della postergazione dell'extra-rendimento.

Infine, la risposta a interpello n. [257/2025](#) ha escluso che i *manager* assumano un sostanziale ruolo di investitori in relazione ai redditi derivanti da SFP (strumenti finanziari partecipativi) assegnati ai *manager* che hanno sottoscritto azioni ordinarie/speciali. Infatti, il rischio di perdita del capitale investito riguarda solo gli impieghi destinati all'acquisto delle azioni.

Esercizio di warrant e regime fiscale

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 1.10.2025 n. [258](#) ha escluso la possibilità di applicare il regime agevolato previsto per i diritti patrimoniali rafforzati ex [art. 60](#) del DL 50/2017 in caso di esercizio di *warrant* che sono stati assegnati da una società ai propri *manager*.

Si osserva che viene definito *warrant* lo strumento finanziario che conferisce al possessore il diritto, tra gli altri, di acquistare (*warrant call*) o sottoscrivere una determinata quantità di titoli (sottostante) a un prezzo predefinito (*strike price*) ed entro una scadenza stabilita, solitamente superiore all'anno, secondo un determinato rapporto (rapporto di esercizio).

Dunque, non si ritiene applicabile il regime previsto dall'[art. 60](#) del DL 50/2017, in quanto le somme corrisposte non costituiscono un diritto patrimoniale rafforzato derivante da una partecipazione al capitale della società.

art. 60 DL 24.4.2017 n. 50

Risposta interpello Agenzia Entrate 29.9.2025 n. 257

Risposta interpello Agenzia Entrate 29.9.2025 n. 256

Risposta interpello Agenzia Entrate 29.9.2025 n. 255

Risposta interpello Agenzia Entrate 29.9.2025 n. 254

Il Quotidiano del Commercialista del 30.9.2025 - "Agevolati i proventi da carried interest se i manager usano solo risorse proprie" - Sanna

Il Sole - 24 Ore del 30.9.2025, p. 48 - "Tassati al 26% gli investimenti con esborso effettivo e cospicuo" - Germani

Italia Oggi del 30.9.2025, p. 25 - "Spinta ai piani di incentivazione" - Stancati - Manguso

Italia Oggi del 30.9.2025, p. 25 - "Premi ai manager, le regole" - Stancati - Manguso Guide

Eutekne - Imposte Dirette - "Carried interest" - Sanna S.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Compensazione di crediti inesistenti - Credito da compensare entro un determinato termine - Compensazione con acconti di imposta superiori al dovuto - Esclusione (Cass. 27.9.2025 n. 26273)

Con l'ordinanza 27.9.2025 n. [26273](#), la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della questione della compensazione, nel modello F24, dei crediti da agevolazione nel particolare caso in cui esista una scadenza per tale compensazione e l'ammontare del credito da compensare ecceda quello dei debiti fiscali e contributivi che saranno indicati negli "importi a debito" del modello F24 prima di tale termine.

Nel caso in esame, è stato maggiorato l'importo dovuto degli acconti d'imposta (nello specifico, IVA, ma lo stesso discorso varrebbe per gli acconti delle imposte sui redditi e dell'IRAP) sulla base del criterio previsionale, in modo da non "perdere" la quota di credito che, diversamente, sarebbe rimasta inutilizzata, data l'impossibilità di chiederne il rimborso.

Quadro normativo di riferimento

Prendendo a titolo esemplificativo il caso delle imposte sui redditi e dell'IRAP, i relativi acconti possono essere determinati in due modi:

- con il criterio c.d. "storico", cioè sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, risultante da specifici righe dei modelli REDDITI e IRAP;
- oppure con il criterio c.d. "previsionale", in base all'imposta che si presume di conseguire nell'anno di riferimento, al netto delle ritenute subite, delle detrazioni operate e dei crediti d'imposta spettanti.

Il secondo metodo altro non è che il "corollario" della disciplina sanzionatoria definita dall'[art. 2](#) co. 4 lett. b) della L. 97/77, il quale stabilisce la disapplicazione delle sanzioni se l'acconto versato è inferiore a quello dovuto sulla base del c.d. metodo "storico", ma almeno pari all'imposta dovuta per l'anno di versamento dell'acconto, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto. Pertanto, se gli acconti d'imposta risultano eccedere, anche in modo significativo, l'imposta dovuta a saldo, non è applicabile nessuna sanzione.

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Sulla questione, è intervenuta anche l'Agenzia delle Entrate, la quale, con la risposta a interpello 10.1.2023 n. [8](#), riguardo alla compensazione del credito d'imposta per le imprese energivore di cui all'[art. 6](#) del DL 115/2022, ha precisato che non vi è una preclusione legislativa al versamento dell'acconto calcolato con il metodo previsionale laddove il relativo ammontare superi quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.

Tuttavia, secondo l'Agenzia, in nessun caso il versamento dell'acconto, qualora eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, potrà consentire il rimborso della relativa imposta o un effetto trascinarsi tale per cui il credito speso per il pagamento venga utilizzato in qualsiasi modo dopo il termine legislativamente previsto per la compensazione.

Orientamento della Suprema Corte

Sul quadro normativo e interpretativo sopra delineato è intervenuta la pronuncia in commento, la quale ha affermato che il credito di imposta per aree svantaggiate ex [art. 8](#) della L. 388/2000 (ma il principio è estensibile, in generale, a tutti i crediti di natura agevolativa) può essere utilizzato in compensazione solo ai fini del pagamento di imposte effettivamente dovute e non ai fini del pagamento di anticipazioni o acconti non corrispondenti ad effettivi debiti fiscali.

In senso conforme, la Corte di Cassazione si era pronunciata nell'ordinanza 11.10.2017 n. [23814](#), nella quale si legge che "la compensazione di un credito è ammessa soltanto se sussiste effettivamente un debito d'imposta". Tale principio "impone che la determinazione del debito tributario mediante applicazione del metodo c.d. previsionale di determinazione dell'acconto IVA di cui alla L. n. 405 del 1990, [art. 6](#), comma 2, venga effettuata tenendo conto della concreta situazione economica del soggetto passivo, tenuto a dimostrare la ragionevole sostenibilità della previsione effettuata, ovvero che i debiti fiscali (costituenti il parametro di determinazione di quell'acconto) siano effettivi e non immaginari".

Laddove venga utilizzato per pagare acconti "non dovuti", la compensazione è illegittima, ma rientra nel *genus* delle compensazioni non spettanti, non nelle compensazioni di crediti inesistenti nella misura in cui, naturalmente, il credito compensato sia esistente.

Il problema, in effetti, riguarda non l'esistenza e la spettanza del credito da compensare, ma la corretta individuazione del debito da estinguere nella sua entità.

Pertanto, essendo il credito non spettante:

- l'avviso di recupero va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la compensazione indebita, e non dell'ottavo anno ([art. 38-bis](#) co. 1 lett. c) del DPR 600/73);
- sebbene di ciò l'ordinanza 26273/2025 non parli, le sanzioni sono quelle da indebita compensazione di credito non spettante, del 25% (e non del 70%) di cui all'[art. 13](#) co. 4 del DLgs. 471/97.

Trattandosi di compensazione indebita, il credito va recuperato, quantomeno nell'ipotesi in cui non possa più essere compensato per decorso dei limiti temporali indicati dalla legge istitutiva del credito medesimo.

art. 13 DLgs. 18.12.1997 n. 471

Risposta interpello Agenzia Entrate 10.1.2023 n. 8

Il Quotidiano del Commercialista del 30.9.2025 - "Il credito compensato con acconti d'imposta "eccedenti" non è inesistente" - Cissello - Negro

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Indebita compensazione di imposte" - Cissello A. Guide

Eutekne - IVA e imposte indirette - "Acconto IVA" - Cass. 27.9.2025 n. 26273

CONTO TERMICO

Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (c.d. Conto termico 3.0) - DM 7.8.2025 - Pubblicazione in G.U. - Principali novità

Con il DM [7.8.2025](#) (pubblicato nella G.U. 26.9.2025 n. 224) viene definita la disciplina relativa all'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (c.d. Conto termico 3.0).

L'erogazione del contributo compete al GSE.

Tale decreto aggiorna le previsioni disposte dal DM [16.2.2016](#) (c.d. Conto termico 2.0).

Entrata in vigore

Ai sensi dell'[art. 31](#) del DM 7.8.2025, la disciplina del Conto termico 3.0 entrerà in vigore il 25.12.2025 (novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.).

Le richieste di incentivo presentate prima di tale data rimangono soggette alla disciplina del Conto Termico 2.0 ex DM [16.2.2016](#).

Pertanto, la disciplina del Conto Termico 2.0 continua ad applicarsi anche dopo il 25.12.2025 nei casi individuati dall'[art. 30](#) co. 4 del DM 7.8.2025.

Beneficiari degli incentivi

Possono beneficiare dei contributi:

- le Pubbliche Amministrazioni, con riferimento sia ad edifici residenziali che non residenziali (per tutte le tipologie di interventi agevolati);
- i soggetti privati, con riguardo agli edifici residenziali (per i soli interventi di incremento dell'efficienza energetica) e agli edifici appartenenti all'ambito terziario (per tutte le tipologie di intervento).

Ai fini del Conto termico 3.0, sono peraltro equiparate alle Pubbliche Amministrazioni gli enti del Terzo settore ex [art. 4](#) del DLgs. 117/2017, iscritti nel RUNTS (per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica, è richiesto che non svolgano attività di carattere economico).

Il DM [7.8.2025](#) precisa che, ai fini dell'applicazione degli incentivi, appartengono all'ambito:

- residenziale, gli edifici o le unità immobiliari censite nel gruppo catastale A, ad esclusione delle categorie A/8, A/9 e A/10;
- terziario, gli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale A/10, nonché censiti nei gruppi catastali B, C (ad esclusione di C/6 e C/7), D (ad esclusione di D/9) o E (ad esclusione di E/2, E/4 ed E/6).

Interventi ammissibili

Gli incentivi riconosciuti con il Conto termico 3.0 riguardano anzitutto:

- interventi di incremento dell'efficienza energetica (come isolamento dell'involucro, sostituzione di sistemi di illuminazione, *building automation*, installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici, installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo);
- interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (come sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e installazione di impianti solari termici).

Gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo nonché di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici possono accedere al Conto termico 3.0 purché effettuati congiuntamente alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale preesistente con uno dotato di pompe di calore elettriche.

Gli incentivi spettano inoltre per la trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero" (tale tipologia di intervento, individuata in funzione del risultato, è alternativa alle altre).

Misura degli incentivi

La percentuale dell'incentivo, individuata dall'[allegato 2](#) al DM 7.8.2025, è pari:

- al 65% delle spese ammissibili, per gli interventi di trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero";
- al 55% delle spese ammissibili, per l'isolamento termico dell'involucro dell'edificio realizzato congiuntamente ad un intervento relativo alla produzione di energia termica di cui alle lett. a), b), c) o e)

dell'[art. 8](#) co. 1 del DM 7.8.2025;

- al 50% delle spese ammissibili, per l'isolamento termico dell'involucro dell'edificio realizzato nelle zone climatiche E e F;
- al 40% delle spese ammissibili, per tutti gli altri interventi.

Anche per la sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi parrebbe possibile incrementare la percentuale base del 40%, secondo le indicazioni dell'[allegato 2](#) del DM 7.8.2025 (è tuttavia opportuno attendere una conferma nelle regole applicative che saranno redatte dal GSE).

In ogni caso, la misura dell'incentivo sale al 100% delle spese ammissibili per gli interventi di cui all'[art. 11](#) co. 2 del DM 7.8.2025, realizzati su edifici:

- di Comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati;
- pubblici adibiti a uso scolastico ed edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero, del Servizio sanitario nazionale.

Limiti delle spese ammissibili

Sono individuati nell'[allegato 2](#) del DM 7.8.2025, per ciascuna tipologia di intervento, i "limiti per unità di potenza e unità di superficie" (oltre i quali le spese potenzialmente ammissibili non possono essere considerate) ed i livelli massimi dell'incentivo spettante.

Cumulabilità

Se vengono eseguiti più interventi, l'ammontare del contributo è pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi, fermo restando il rispetto dei tetti massimi previsti dall'[art. 11](#) del DM [7.8.2025](#) (di norma fissati al 65% delle spese ammissibili sostenute, ma con incremento al 100% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati sulle tipologie di edifici pubblici di cui all'[art. 11](#) co. 2 del DM 7.8.2025, sopra richiamati).

In ogni caso, l'[art. 17](#) co. 1 del DM 7.8.2025 dispone che, di regola, gli incentivi sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.

In deroga a ciò, l'[art. 17](#) co. 2 del DM 7.8.2025 stabilisce che, per gli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e da essa utilizzati, gli incentivi del "Conto Termico 3.0" (che già non siano riconosciuti in misura pari al 100% delle spese ammissibili) possono essere cumulati con altri incentivi e finanziamenti pubblici, nei limiti di un finanziamento a fondo perduto complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili.

DM 7.8.2025 Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica

Il Quotidiano del Commercialista del 29.9.2025 - "In Gazzetta Ufficiale il Conto termico 3.0" - Bertelli - Zanetti Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Conto termico" - Zanetti E., Zeni A.

Il Quotidiano del Commercialista del 30.9.2025 - "Conto termico 3.0 fino al 65% per edifici privati e al 100% per edifici pubblici" - Bertelli - Zanetti

Il Quotidiano del Commercialista del 2.10.2025 - "Percentuale di incentivo variabile per l'efficienza energetica nel Conto termico 3.0" - Bertelli - Zanetti

Lavoro

PREVIDENZA

Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale - Entrata in vigore (circ. INPS 30.9.2025 n. 131)

Con la circ. 30.9.2025 n. [131](#), l'INPS ha illustrato le disposizioni presenti nell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 31.10.2024 ed entrato in vigore l'1.9.2025.

L'Accordo ha lo scopo di coordinare le legislazioni dei due Stati al fine di garantire la parità di trattamento e la portabilità dei diritti in materia di sicurezza sociale.

In particolare, le disposizioni si applicano alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati, nonché ai loro familiari e superstiti, ai rifugiati e agli apolidi.

Campo di applicazione materiale

Con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale italiana, l'Accordo si applica alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) previste:

- dall'assicurazione generale obbligatoria (AGO);
- dai regimi speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti);
- dalla Gestione separata di cui all'[art. 2](#) co. 26 della L. 335/95;
- dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'INPS, compresi gli iscritti alla Gestione pubblica.

Inoltre, l'Accordo trova applicazione alle rendite e alle altre prestazioni economiche dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale e gestite dall'INAIL.

Viceversa, per l'Italia, l'Accordo non si applica:

- all'assegno sociale e alle altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale;
- all'integrazione al trattamento minimo e alle prestazioni per le quali la legislazione italiana prevede il requisito della residenza in Italia.

Invece, con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale moldava, l'Accordo si applica alle:

- pensioni per limite d'età;
- pensioni di disabilità causata da una malattia generale;
- pensioni e indennità di disabilità causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale;
- pensioni ai superstiti.

Si evidenzia, infine, che per la Moldova l'Accordo non si applica alle pensioni speciali, alle pensioni anticipate per limite d'età e agli assegni sociali.

Territorialità della legislazione applicabile

Per quanto riguarda invece le disposizioni relative alla territorialità della legislazione applicabile, l'INPS pone una specifica attenzione al tema del distacco dei lavoratori.

In particolare, secondo l'Accordo in questione, il lavoratore dipendente da una impresa con sede in uno degli Stati contraenti, che è stato inviato nel territorio dell'altro Stato, resta soggetto alla legislazione del primo Stato a condizione che la sua occupazione non superi il periodo di 24 mesi, salvo proroga di ulteriori 24 mesi. Tale disciplina si applica anche al lavoratore autonomo.

Ulteriori specifiche riguardano poi il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per ferrovia, il quale rimane soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l'impresa.

Invece, i membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera, mentre per i lavoratori portuali trova applicazione la legislazione dello Stato al quale appartiene il porto.

Ancora, per il personale delle Rappresentanze diplomatiche e consolari vale la legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione da cui i lavoratori dipendono.

Totalizzazione internazionale

Un'altra disposizione di rilievo presente nell'Accordo in parola riguarda la regolamentazione della totalizzazione internazionale. Nel merito, l'INPS evidenzia che, qualora ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a una prestazione in base alla legislazione di uno Stato sia richiesto il completamento di un determinato numero di periodi di assicurazione o equivalenti, l'Istituzione competente di tale Stato, se necessario, prende in considerazione i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Stato, a condizione che tali periodi non si sovrappongano.

Alla luce di tale disposizione, si procede alla totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi solo nel caso in cui il diritto alla prestazione non sia perfezionato con i periodi maturati in base alla legislazione di uno dei due Stati.

Disposizioni in materia di pensioni

La circolare in commento tratta altresì il tema delle prestazioni pensionistiche. In via preliminare, si segnala che secondo quanto previsto dall'Intesa amministrativa collegata all'Accordo, il soggetto che riscuote la pensione erogata dall'Istituzione competente di uno Stato nel territorio nazionale dell'altro Stato, certificherà la propria esistenza in vita con le modalità previste dall'Istituzione competente che eroga la prestazione.

Di seguito, l'INPS evidenzia i principali profili inerenti al riconoscimento della pensione in regime nazionale/autonomo e in regime internazionale.

Con riferimento a quest'ultima fattispecie, si precisa che l'istituto della totalizzazione internazionale trova applicazione solo a condizione che l'assicurato possa fare valere un periodo assicurativo minimo di 52 settimane.

L. 23.6.2025 n. 98

Circolare INPS 30.9.2025 n. 131

Il Quotidiano del Commercialista del 1.10.2025 - "Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Moldavia con regole anche per il distacco" - Mamone

Guide Eutekne - Previdenza - "Accordi di sicurezza sociale - Moldavia" - Costa A.

Settori particolari

INFORMATICA

Intelligenza artificiale - L. 132/2025 - Profili di rilievo per i professionisti

La L. [132/2025](#) ("Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale"), pubblicata sulla G.U. 25.9.2025 n. 223 e in vigore dal 10.10.2025, presenta diversi profili di interesse per i professionisti.

Obblighi per i professionisti intellettuali

L'[art. 13](#) co. 1 dispone che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte dei professionisti intellettuali debba essere finalizzato "al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera".

Secondo quanto riportato nel dossier di accompagnamento del 27.6.2025, ciò va inteso nel senso che il pensiero critico umano deve sempre risultare prevalente rispetto all'uso degli strumenti di intelligenza artificiale, secondo un criterio di prevalenza da intendersi in senso qualitativo (e non anche quantitativo).

Il comma 2 impone, inoltre, che il professionista comunichi al soggetto destinatario della prestazione intellettuale, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati.

La violazione di tali disposizioni potrebbe determinare la responsabilità professionale per inadempimento, se il cliente patisce un danno causato dalla condotta del professionista; l'inosservanza dell'[art. 13](#) potrebbe, inoltre, dare luogo a responsabilità disciplinare (si pensi al dovere di informazione dell'avvocato verso il cliente, sancito all'[art. 27](#) del codice deontologico, che sarebbe violato in caso di inadempimento dell'obbligo informativo).

Disposizioni sull'uso dell'IA in materia di lavoro

La L. [132/2025](#) contiene alcune disposizioni in materia di lavoro.

Viene in particolare previsto, all'[art. 11](#), che l'impiego dell'intelligenza artificiale:

- deve avere come fine quello di migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori e accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell'Unione europea;
- deve essere sicuro, affidabile, trasparente;
- non può svolgersi in contrasto con la dignità umana, né violare la riservatezza dei dati personali;
- deve garantire, nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro, l'osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni per sesso, età, origini etniche, credo religioso, orientamento sessuale, opinioni politiche e condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità al diritto dell'Unione europea.

Viene inoltre disposto uno specifico obbligo informativo, in capo al datore di lavoro o al committente verso il lavoratore, circa l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all'[art. 1-bis](#) del DLgs. 26.5.97 n. 152 (disposizione che impone ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati).

L'[art. 12](#) della L. 132/2025 istituisce, poi, presso il Ministero del Lavoro, un apposito Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro per:

- definire una strategia sull'utilizzo dell'IA in ambito lavorativo;
- monitorare l'impatto sul mercato del lavoro dell'IA e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati;
- promuovere la formazione in materia di IA dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Disposizioni penali

L'[art. 26](#) della legge introduce anche alcune disposizioni di natura penale, che in parte possono impattare sui professionisti, oltre che sulle imprese con cui i professionisti collaborano a vario titolo.

Viene introdotto un nuovo reato di "*Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale*" ([art. 612-quater](#) c.p.) volto a punire con la reclusione da 1 a 5 anni chi cagiona un danno ingiusto a una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità.

Viene prevista una circostanza aggravante comune all'[art. 61](#) c.p. che deriva dall'aver commesso un fatto illecito mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, oltre ad una circostanza aggravante specifica per il delitto di attentati contro i diritti politici del cittadino ([art. 294](#) c.p.).

Di particolare interesse sono i reati di natura finanziaria, con l'introduzione di specifiche aggravanti per i delitti di agiotaggio ([art. 2637](#) c.c.) e di manipolazione del mercato ([art. 185](#) del DLgs. 58/98) quando i fatti sono commessi mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale; nonché l'estensione del reato di "plagio" ([art. 171](#) co. 1 della L. 633/41) ai casi di utilizzo di intelligenza artificiale. Si noti che queste ultime fattispecie citate sono tutte già parte del catalogo dei reati presupposto "231" (artt. [25-ter](#), [25-sexies](#) e [art. 25-novies](#) del DLgs. 231/2001).

L. 23.9.2025 n. 132

Il Quotidiano del Commercialista del 27.9.2025 - "Uso dell'IA da parte dei professionisti solo se prevale il lavoro intellettuale" - Pasquale

Italia Oggi del 27.9.2025, p. 29 - "IA trasparente in aziende e studi" - Cirioli D.

Il Quotidiano del Commercialista del 30.9.2025 - "Nuovo reato di diffusione illecita di contenuti generati o alterati con sistemi di IA" - Artusi

Il Quotidiano del Commercialista del 29.9.2025 - "Lavoratore da informare sull'uso dell'intelligenza artificiale nel lavoro" - Pagano

Leggi in evidenza

FISCALE

DM MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 6.8.2025

FISCALE

IMPOSTE INDIRECTE - IVA - REGIMI SPECIALI - Regime dei produttori agricoli - Cessioni di alcuni prodotti legnosi - Innalzamento delle percentuali di compensazione - Proroga per gli anni 2024 e 2025

L'art. 1 co. 662 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) prevede la possibilità di innalzare, mediante decreto ministeriale, le percentuali di compensazione IVA applicabili al legno e alla legna da ardere da parte dei soggetti che operano nel regime speciale di cui all'art. 34 del DPR 633/72, entro il limite massimo di spesa di un milione di euro annui.

In attuazione di tale disposizione, con il presente DM vengono prorogate per gli anni 2024 e 2025 le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di alcuni prodotti legnosi da parte dei soggetti che operano nel regime speciale di cui all'art. 34 del DPR 633/72.

Percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti legnosi

Il decreto in esame conferma, anche per gli anni 2024 e 2025, l'applicazione delle percentuali di compensazione IVA nella misura del 6,4% per il legno e la legna da ardere, già stabilite:

- per l'anno 2020, dal DM 5.2.2021 (pubblicato sulla G.U. 23.2.2021 n. 45);
- per l'anno 2021, dal DM 19.12.2021 (pubblicato sulla G.U. 29.12.2021 n. 308);
- per l'anno 2022, dal DM 10.10.2022 (pubblicato sulla G.U. 24.11.2022 n. 275).

Per l'anno 2023, invece, non è stato emanato alcun decreto che modificasse la percentuale di compensazione IVA applicabile, rispetto alla misura a regime del 2% prevista dal DM 12.5.92.

Nello specifico, la suddetta percentuale del 6,4% si applica ai prodotti di cui ai n. 43) e 45) della Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72, vale a dire, rispettivamente:

- alla legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, nonché ai cascami di legno, compresa la segatura (v.d. 44.01);
- al legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. 44.04).

Ai prodotti di cui al n. 44) della citata Tabella A, ossia alle cessioni di legno rozzo, anche scortecciato, o semplicemente sgrossato, in quanto non menzionati dal presente DM e dai citati DM 5.2.2021, 19.12.2021 e 10.10.2022, resta applicabile la percentuale di compensazione nella misura del 2% fissata dall'art. 1 lett. d) del DM 12.5.92.

Applicazione delle percentuali di compensazione

Le percentuali di compensazione sono utilizzate dai produttori agricoli che applicano il regime IVA speciale di cui all'art. 34 del DPR 633/72 per calcolare l'ammontare forfetario di IVA detraibile riferito alle cessioni di prodotti agricoli individuati dalla Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72. A tali fini, la misura ha lo scopo di sostenere i produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all'art. 34 del DPR 633/72, aumentando l'entità della detrazione IVA forfetaria prevista per alcuni tipi di cessioni dagli stessi effettuate.

Le percentuali di compensazione fungono però anche da aliquota IVA per le seguenti operazioni:

- cessioni di prodotti agricoli da parte dei produttori "minori" che applicano il regime di esonero di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
- passaggi di beni dagli agricoltori soci nei confronti delle cooperative ed altri organismi associativi, di cui all'art. 34 co. 2 lett. c) del DPR 633/72, che applicano il regime speciale.

Decorrenza

Le disposizioni del presente DM hanno effetto dall'1.1.2024 al 31.12.2025.

A tal fine, occorre fare riferimento al momento di effettuazione delle operazioni, individuato ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 19).

Rettifiche per il 2024 e il 2025 dell'IVA detraibile

L'innalzamento delle percentuali di compensazione dal 2% al 6,4% determina un aumento della quota forfetaria di IVA detraibile per i produttori agricoli in regime speciale di cui all'art. 34 del DPR 633/72.

In considerazione della decorrenza retroattiva dall'1.1.2024 stabilita dal presente DM, occorre quindi procedere alle relative rettifiche.

Tali soggetti, qualora abbiano applicato la percentuale del 2% nel 2024, potranno rideterminare in dichiarazione l'imposta dovuta per detta annualità, ricalcolando la quota detraibile in base alla percentuale di compensazione del 6,4%. Al fine di recuperare tale importo, sarà necessario presentare una dichiarazione IVA integrativa, essendo ormai spirato il termine di presentazione della dichiarazione IVA per il 2024 (30.4.2025).

Per quanto riguarda le liquidazioni periodiche effettuate nell'anno in corso, sarà possibile recuperare l'importo detraibile nella dichiarazione IVA annuale relativa al 2025.

Di conseguenza, dovranno essere rettifiche anche le comunicazioni "LIPE" (eventualmente in sede di dichiarazione annuale).

Rettifiche per il 2024 e il 2025 dell'aliquota IVA

Sempre in considerazione della decorrenza retroattiva dall'1.1.2024 stabilita dal presente DM, con riguardo invece alle operazioni in relazione alle quali la percentuale di compensazione del 6,4% funge da aliquota IVA, appare necessaria l'emissione di una nota di variazione in aumento, ai sensi dell'art. 26 co. 1 del DPR 633/72, per la sola imposta, laddove nel 2024 e nel 2025 sia stata applicata la percentuale del 2%.

L'Amministrazione finanziaria non ha fornito chiarimenti circa le conseguenze dal punto di vista sanzionatorio. Tuttavia, nel caso in esame dovrebbe valere il principio del legittimo affidamento e della buona fede previsto dallo Statuto del contribuente (art. 10 della L. 212/2000), secondo cui "non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa".